TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Penale

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DI UDIENZA DIBATTIMENTALE

Il giudice, dott. Giovanni Petroni,

visto il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*" (di seguito d.l. 11/2020);

rilevato che:

(1) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 11/2020, a decorrere dal 9 marzo 2020 «e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti [...] penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020»;

(2) ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g) del d.l. 11/2020 fanno eccezione alla regola del rinvio le «udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti: a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; [...] udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale»;

rilevato che i procedimenti fissati per l'udienza dibattimentale monocratica del giorno 16 marzo 2020 non rientrano tra le ipotesi eccezionali indicate all'art. 2, comma 2, lett. g), del d.l. 11/2020;

considerato che, pertanto, i procedimenti in questione devono essere differiti ad altra data con decreto emesso ai sensi dell'art. 465 c.p.p., strumento applicabile anche alle ipotesi di rinvio fuori udienza disposte

nel corso del dibattimento (Cass. Sez. 3 n. 17218 del 3 marzo 2009 Rv 243754);

ritenuto che la data di rinvio debba essere individuata tenendo conto delle obiettive e notorie condizioni di straordinario carico dei ruoli dibattimentali che, per gli affari monocratici, vantano una pendenza media di 1200 affari;

P.Q.M.

dispone che l'udienza penale dibattimentale monocratica fissata per il giorno 16 marzo 2020 è rinviata d'ufficio, per gli stessi incombenti, al giorno 15 febbraio 2021 con gli stessi orari fissati per ciascun processo, ad eccezione del processo nn. 3430/13 R.G.N.R. - 1367/17 R.G.DIB, che è rinviato all'udienza del 29 giugno 2020, ore 14.00.

Il decorso dei termini di prescrizione per ciascun processo si intende sospeso nei limiti di legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, nonché per la immediata comunicazione del presente decreto al P.M., al C.O.A. e alla Camera Penale in sede.

Tivoli, 12 marzo 2020

Il giudice

Giovanni Petroni